

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 182)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa popolare a norma dell'articolo 71, comma secondo, della Costituzione

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 OTTOBRE 1963

Giusta valutazione della capacità lavorativa della donna contadina

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La capacità lavorativa della donna contadina, sia essa coltivatrice diretta, mezzadra, colona, partecipante familiare, è uguale ad ogni effetto a quella dell'uomo.

È abrogata ogni contraria o diversa valutazione, risultante dalla legge, da contratti individuali collettivi, dagli usi o da ogni altra fonte di diritto, in base alle quali la capacità lavorativa della donna contadina sia valutata in modo inferiore a quella dell'uomo.

Art. 2.

In tutti i casi in cui sussista una situazione di inferiorità economica della donna il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, sentita apposita Commissione parlamentare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, anche con decreti separati, le norme necessarie in materia previdenziale ed assistenziale per adeguare la legislazione vigente alle disposizioni della presente legge.